

**TRIBUNALE CIVILE DI IVREA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART.414 CPC**

**con richiesta di provvedimento cautelare**

Per la sig.ra **Noto Venera** nata ad Aci Sant'Antonio il 11.10.1962 ed ivi residente in via Veronica n.15, C.F. NTOVNR62R51A029G elettivamente domiciliata in Ivrea presso la Cancelleria del Tribunale e rappresentata e difesa, per procura in calce al presente atto, dall'Avv. Dino Caudullo del Foro di Catania (C.F. CDLDNI73H18C351K – PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095444026)

Contro il **Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca** in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588), l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte in persona del legale rapp.te p.t. e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del legale rapp.te p.t.

**PER LA DECLARATORIA**

Del diritto della ricorrente al proprio trasferimento a far data dall'a.s. 2016/17 presso l'ambito Sicilia 0006 o, in subordine, presso uno degli altri ambiti della regione Sicilia indicati in domanda di mobilità ed al risarcimento dei danni subiti a causa della mancata assegnazione provvisoria

**PREMESSE**

La ricorrente è una docente di scuola primaria, immessa in ruolo a decorrere dall'a.s. 2015/2016 mediante la fase "A" del piano straordinario di



assunzioni previsto dalla legge n.107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c), reclutata tramite le graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE) ove era inserita da svariati anni.

La ricorrente è stata assunta su sede provvisoria a Settimo Vittone ai sensi del comma 101 dell'art. 1 della predetta legge n. 107/2015.

Dovendo partecipare alle operazioni di mobilità straordinaria valevoli per l'a.s. 2016/2017, pur riportando un punteggio di 12 punti (ed ulteriori 6 punti per il comune di ricongiungimento al coniuge), la ricorrente non ha ottenuto il richiesto trasferimento rimanendo assegnata presso l'I.C. Settimo Vittone, ove attualmente è titolare (e ciò si chiarisce anche ai fini della competenza territoriale di codesto Tribunale).

La mancata assegnazione della ricorrente presso uno degli ambiti della regione Sicilia, nell'ordine indicato in domanda, è frutto dell'illegittimo meccanismo che ha regolato le operazioni di mobilità.

Invero, come emerge anche dai tabulati pubblicati dalla stessa Amministrazione, risultano essere stati trasferiti su posti (*rectius* ambiti) della provincia di Catania, e comunque negli altri ambiti territoriali indicati in domanda dalla ricorrente, svariati aspiranti, pur dotati di punteggio pari o inferiore a quello della ricorrente.

La ricorrente ha richiesto in domanda di essere trasferita, nell'ordine, presso uno dei seguenti ambiti della regione Sicilia: 0006, 0007, 0009, 0010, 0008, 0014, 0026, 0025, 0011, 0012, 0013, 0023, 0024, 0004, 0005, 0016, 0017, 0019, 0020, 0021, 0022, 0002, 0003, 0028.



In particolare, come si evince dal tabulato allegato, i docenti che hanno ottenuto il trasferimento presso uno degli ambiti della Regione Sicilia (i medesimi indicati in domanda dalla ricorrente) e che vantano un punteggio pari o inferiore a 12 punti, sono svariati.

I predetti soggetti che hanno beneficiato del trasferimento sugli ambiti indicati in domanda dalla ricorrente, sono stati reclutati al pari della stessa, con la medesima decorrenza (a.s. 2015/2016), nell'ambito del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c), ma assunti mediante lo scorrimento delle graduatorie del concorso 2012.

La ragione di quanto sopra risiede nel fatto che, nel procedere alla movimentazione del personale, l'amministrazione scolastica, utilizzando la contrattazione integrativa, ha di fatto creato una illegittima riserva/accantonamento di posti in favore di coloro che erano stati reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso 2012.

Questi ultimi, invero, sono stati collocati dalla contrattazione collettiva integrativa in una fase (*Fase B.3<sup>1</sup>*) della mobilità, antecedente a quella della ricorrente (*Fase D<sup>2</sup>*), con ciò muovendosi con precedenza ed esclusivamente all'interno della provincia di assegnazione all'atto dell'assunzione (in specie Catania) e non su scala nazionale come tutti gli altri docenti, cfr. CCNI sulla mobilità dello 8.04.2016, art. 6, comma 1, *fase B* punto 2 ed art. 6, comma 1, *fase C*).

---

<sup>1</sup> La fase B della mobilità riguarda:

1. Assunti prima del 2015 che chiedono trasferimento interprovinciale
2. Assunti prima del 2015 che chiedono contemporaneamente trasferimento interprovinciale e passaggio di cattedra/ruolo
3. Assunti da GM 2012 con piano assunzioni legge 107, sia in fase B che in fase C

<sup>2</sup> Riguarda gli assunti in fase 0 e A da GAE con legge 107.



Tale operato ha stravolto il criterio meritocratico del punteggio.

Non solo.

Allorché sono stati resi disponibili i posti su cui effettuare la mobilità territoriale o professionale delle altre categorie di docenti che per legge andavano movimentati prima, sono stati considerati utili i soli posti dei docenti assunti (sempre nelle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni) tramite le graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE), mentre altrettanto non è avvenuto per i docenti reclutati mediante scorrimento della graduatoria del concorso del 2012<sup>3</sup>.

A causa di ciò, la ricorrente, pur vantando un punteggio di 12 punti (più ulteriori 6 per il ricongiungimento al coniuge), non ha ottenuto il trasferimento richiesto, mentre risultano movimentati all'interno della stessa provincia di Catania numerosissimi docenti, sebbene dotati di un punteggio anche di 12 punti<sup>4</sup>.

La mancata assegnazione presso uno degli ambiti della provincia di Catania, o comunque in subordine della Regione Sicilia indicati in domanda e gli atti ad essa presupposti, ivi compreso il contratto integrativo sulla mobilità valevole per l'a.s. 2016/2017, sono illegittimi per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **1. LE REGOLE GENERALI SULLA MOBILITÀ.**

---

<sup>3</sup> cfr. c.c.n.i. sulla mobilità dello 08.04.2016 art. 6, comma 1, *fase A* punto 1 e punto 2 ed art. 6, comma 1, *fase B* punto 1. (*all n. 7*)

<sup>4</sup> Buonpane Emanuela Nunzia.



Le regole generali sulla mobilità del personale docente sono contenute negli articoli 462 e 463 del D.L.vo n. 297/94, attualmente in vigore e prevedono che:

*“3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.*

*4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.*

*5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenzae previste per particolari categorie di docenti”<sup>5</sup>.*

*“I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza”<sup>6</sup>.*

## **2. LA MOVIMENTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE EX COMMA 96, LETTERE A) E B), SECONDO IL CCNI.**

---

<sup>5</sup> art. 462

<sup>6</sup> art. 463, comma 1



Il sistema della mobilità territoriale prevede diversi livelli territoriali (comunale, provinciale ed interprovinciale).

Ed in ognuno di tali livelli le regole sono uguali e valide per tutti nel senso che tutti partecipano con i rispettivi titoli, espressi dal punteggio.

Il CCNI ha stravolto tali regole ed ha determinato una palese disparità di trattamento tra soggetti, prevedendo (1) l'accantonamento dei posti per una (sola) determinata categoria di docenti e (2) la movimentazione di una categoria con precedenza rispetto alle altre senza che ne sussistano i presupposti.

Ma andiamo con ordine.

L'art. 6 del CCNI stabilisce che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi (A, B, C e D).

Le fasi sono collegate al momento dell'assunzione.

La ricorrente rientra nella categoria del personale docente ex comma 96, lett. b)<sup>7</sup> della L. n. 107/2015 (immessi in ruolo da GAE), di contro, il personale che ha beneficiato della mobilità in danno della ricorrente medesima è quello di cui al comma 96, lett. a)<sup>8</sup> della L. n. 107/2015 (immessi in ruolo da graduatorie di merito del concorso 2012).

Ambedue le tipologie di personale indicato sono state assunte con la medesima decorrenza (a.s. 2015/2016) nel piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c).

---

<sup>7</sup> i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

<sup>8</sup> i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso pubblico di cui al DDG 82/2012.



Alla luce di tale circostanza (stesse regole di assunzione e stessa decorrenza giuridica della nomina in ruolo), quindi, tali tipologie di personale avrebbero dovuto essere trattate allo stesso modo in sede di mobilità.

Ma così, inspiegabilmente non è avvenuto.

Il CCNI, invero, all'art. 2, comma 3, prevede:

*“3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria”.*

Il CCNI, inoltre, prevede che il personale immesso in ruolo da concorso<sup>9</sup> venga movimentato nella fase B3 (art. 6) e che il personale immesso in ruolo da GAE<sup>10</sup>, venga movimentato nella fase C (art. 6) e D (se assunto nelle fasi zero e A del piano straordinario di assunzioni).

I docenti movimentati nella fase B3 sono *“gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzione 15/16, provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, i quali indicheranno solo l'ordine di preferenza tra gli ambiti della provincia”* e, cioè, i docenti ex comma 96, lett. a).

Dalla lettura di tali disposizioni, quindi, si capisce che il CCNI ha previsto che il personale reclutato dalle graduatorie di merito del concorso 2012, venga movimentato prima di (nel senso di: con precedenza rispetto al personale reclutato dalle GAE) e con posti, addirittura, accantonati.

---

<sup>9</sup> Personale di cui al comma 96 lett. a).

<sup>10</sup> Personale di cui al comma 96 lett. b).



Dalla lettura di tali disposizioni, inoltre, si evince che il CCNI ha previsto che il personale reclutato da concorso (e di seguito vedremo se si tratta di vincitori di concorso o semplici idonei) venga movimentato in un ambito territoriale (quello provinciale) più ristretto rispetto a quello (nazionale) destinato al personale reclutato da GAE.

Tali previsioni contrattuali sono illegittime e la loro applicazione ha determinato gli effetti che hanno costretto l'odierna ricorrente ad adire codesto Tribunale.

Come già evidenziato, non esiste alcuna disposizione di legge che legittimi una simile norma di favore per i docenti reclutati tramite graduatorie di merito del concorso (art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 105/2015).

Il dato letterale del comma 108 dell'art. 1 della Legge invero, impedisce di considerare i docenti assunti ex comma 96, lett. a) come inamovibili rispetto alle province/ambiti in cui sono stati assegnati in via provvisoria all'atto dell'immissione in ruolo.

Del resto, la citata norma (art. 1, comma 108, L. 107/2015), parla di “posti vacanti e disponibili”, quali devono intendersi anche quelli occupati dai docenti immessi in ruolo da concorso (comma 96, lett. a).

Anzi, come riferito, la normativa, va interpretata in senso esattamente opposto e con una preferenza nei confronti del personale docente ex art. 1, comma 96, lett. b) della L. n. 105/2015 (GAE), perché dotato di maggiori titoli, di maggiore anzianità di servizio e di esperienza (com'è facile intuire anche con una sommaria lettura del tabulato dei trasferimenti, in cui i docenti immessi in ruolo da concorso – per di più semplici idonei e non già





vincitori – si trovano collocati con pochissimi punti, a fronte dei punteggi ben più elevati, indice di maggiore esperienza e professionalità acquisita, posseduti dai docenti assunti tramite GAE).

La previsione di accantonamento dei posti equivale quindi alla creazione di una riserva che non trova fondamento nella Costituzione, nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio.

Operando nel modo descritto nel CCNI, inoltre, le movimentazioni sono avvenute “*per categoria*” e gli elementi per stilare la graduatoria (titoli, esigenze di famiglia e anzianità di servizio) sono stati utilizzati solo all’interno di ciascuna categoria.

Ciò ha comportato che, la movimentazione di una categoria con posti accantonati e con precedenza rispetto ad un’altra ha fatto sì che gli appartenenti a tale categoria “privilegiata” hanno occupato i posti vacanti, pur avendo titoli ed anzianità di servizio palesemente inferiori a quelli di altra categoria di lavoratori che, a parità di condizioni, è stata movimentata dopo, per un ambito territoriale più ampio e senza alcun accantonamento di posti.

Il tutto, realizzando una violazione del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificando professionalità e competenze acquisite e, soprattutto, mortificando il principio del merito che regola anche la procedura di mobilità del personale docente.

Come dianzi evidenziato, altri concorrenti della stessa procedura di mobilità, con punteggio pari o inferiore nel predetto elenco, sono stati



assegnati nelle sedi indicate dalla ricorrente con maggiore preferenza, e comunque in una sede di gran lunga viciniora rispetto a quella ben più distante assegnata alla ricorrente medesima. Nella documentazione in atti si sono indicate le situazioni relative agli ambiti della Regione Sicilia, ed è poi stato effettuato anche uno stralcio relativo ai soli ambiti della provincia di Catania.

In tal modo il M.I.U.R. ha tradito palesemente il principio dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

Insomma via via scorrendo le preferenze indicate nella domanda, in quasi ogni ambito, si trovano concorrenti con minor punteggio della ricorrente.

Orbene, come appena affermato, lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga operata mercé l'esercizio di poteri discrezionali della p.a. comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento.

In altre parole, "lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione"<sup>11</sup>.

Infatti, non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, e come tale è, infatti, basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi

---

<sup>11</sup> Cassazione civile , 18 giugno 2013, n.15212, sez. lav.



punteggi (cfr., *ex multis*, T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VI, 21/03/2007, n. 2620).

Per tale ragione trovano applicazione i principi in tema di scorrimento della graduatoria, richiamati nel chiarissimo insegnamento del Consiglio di Stato<sup>12</sup> sul tema: *"il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento.*

*In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito.... sotto il profilo generale, dall'art. 28, 1° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata".*

Né può dirsi che nel silenzio della normativa di settore il Ministero fosse legittimato a derogare al principio suddetto in quanto come chiarito dallo stesso Consiglio di Stato "il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di

---

<sup>12</sup> Consiglio di Stato , sez. IV, sentenza 18.10.2011 n° 5611



principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore.

Pertanto, il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.

Come chiaramente affermato dal Tribunale di Taranto in una vicenda per molti versi analoga, "la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede in graduatoria è un diritto del vincitore". (cfr. Tribunale di Taranto, sezione lavoro, ordinanza 30.12.2013).

Per dirla con il Consiglio di Stato<sup>13</sup>, *"neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della lex specialis) può legittimare l'Amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti."*

In conclusione, la condotta dell'amministrazione è smaccatamente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata secondo l'ordine

---

<sup>13</sup> Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 2489 del 27/04/2011



espresso, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale ("i migliori" non hanno avuto diritto ad ottenere la sede di servizio "migliore").

Questo è ciò che è avvenuto nel caso di specie, tanto che la ricorrente con punteggio di 12 punti è rimasta assegnata in Piemonte, mentre il personale di cui al prospetto allegato, anche con 12 punti, è stato movimentato in fase B3, come emerge dal bollettino dei trasferimenti, pur trattandosi, si ripete, di docenti assunti assieme alla ricorrente con la medesima decorrenza giuridica nell'ambito del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015.

Sul piano normativo, però, le disposizioni contenute negli articoli 462 e 463 del D.L.vo n. 297/94 e la legge 107/2015 non prevedono, ed, anzi escludono, che il personale ex comma 96 lett. a) debba usufruire di posti accantonati e debba essere movimentato prima di quello reclutato dalle Gae.

Non esiste, inoltre, né risulta essere stata esplicitata sia nella legge (articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola e L. n. 107/2015) che nello stesso CCNI alcuna ragione logica e/o giuridica che giustifichi un simile trattamento di favore per la categoria dei docenti reclutati mediante concorso, rispetto al personale reclutato tramite GAE, entrambi assunti con la medesima decorrenza – a.s. 2015/2016 – nell'ambito del medesimo piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 e sullo stesso tipo di organico.

Pertanto, per gli effetti particolarmente limitativi per taluni e vantaggiosi per altri, un simile principio non può neanche essere dedotto attraverso un'attività interpretativa.



Accantonare posti in favore del personale docente assunto ex comma 96, lett. a) e movimentare, inoltre, tale categoria con precedenza rispetto al personale reclutato in fase A dalle Gae ha determinato:

- in materia di pubblico impiego, l'introduzione di una riserva e di una preferenza in favore di una categoria (personale immesso in ruolo da concorso) che non rientra tra quelle ritenute tutelabili dalla Costituzione (ex art. 38 Cost.) e per ragioni (l'iscrizione in una graduatoria di concorso, per di più come semplici idonei e non pure, cosa ben diversa, come vincitori) che non sono meritevoli di alcuna tutela, considerato che da concorso provengono anche coloro che sono iscritti nelle GAE;
- il sacrificio irragionevole ed ingiustificato delle posizioni di soggetti (i docenti G.A.E. assunti nel 2015/2016), i quali (essendo spesso dotati di maggiori titoli e di maggiore anzianità di servizio) piuttosto erano meritevoli di maggiore tutela rispetto al personale immesso in ruolo da concorso;
- il conseguente immotivato ed ingiustificato sacrificio dell'interesse della stessa amministrazione pubblica ad essere imparziale;
- la violazione delle norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015.

Peraltro, sull'assunzione del personale ex comma 96, lett. a) gravano seri profili di illegittimità ed, anche ammessane la regolarità del reclutamento, si tratta di personale con pochissimi titoli, spesso consistenti nella sola



idoneità al concorso, tant'è che hanno conseguito un punteggio bassissimo, come si vince chiaramente da quanto riportato nei bollettini dei movimenti.

Ma non è tutto.

Come dianzi evidenziato, si tratta di personale che non è risultato vincitore del concorso 2012, bensì semplice idoneo alla procedura concorsuale, e la cosa non è di poco conto.

Invero, contrariamente alle precedenti procedure concorsuali, il concorso indetto con DDG 82/2012 non aveva valore abilitante, ed era esclusivamente finalizzato all'assunzione dei soli vincitori, ossia dei candidati utilmente collocati nella graduatoria rispetto al numero dei posti messi a concorso.

Sennonché, a fronte dell'inutile condizione di “idoneo” nella procedura concorsuale di cui trattasi, tenuto conto della predetta natura della stessa, con DM 356/2014 è stato previsto che *“i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario ..., ma non collocati in posizione utile tale da risultare vincitori, hanno titolo, a decorrere dall'a.s. 2014/2015, ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori, ...”*.

Appare quindi *ictu oculi* come detta categoria di docenti che, in quanto non collocata in posizione utile in graduatoria, non vantava alcun titolo all'assunzione, né aveva conseguito l'abilitazione all'insegnamento (il bando prevedeva l'abilitazione automatica solo per i vincitori di concorso), si è vista catapultare, senza titolo alcuno, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni, ma addirittura, e senza ragione alcuna, è stata



ingiustificatamente privilegiata in sede di mobilità, mediante la riserva in loro favore dei posti nella medesima provincia di assunzione (con sede provvisoria) e mediante l'inserimento in una fase di mobilità precedente a quella riservata ai docenti immessi in ruolo da GAE.

L'aspetto ulteriormente paradossale in tutto ciò è dato anche dalla circostanza, che detti docenti nell'ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni sono stati assunti in sede provvisoria sui posti dell'organico potenziato nelle province di residenza, quindi praticamente sotto casa.

L'illegittimo meccanismo di favore introdotto dal CCNI ha poi fatto sì che detti docenti restassero nelle medesime province, quindi sotto casa, essendo stati loro riservati un numero di posti corrispondente.

**Su identica fattispecie, il Tribunale di Roma (GdL dott.ssa Emili) con ordinanza del 12.12.2016, ha evidenziato che il l'Amministrazione resistente ha agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.**

**Recentemente anche il Tribunale di Ravenna (ordinanza 3.02.2017) è intervenuto in identica fattispecie, rilevando che *"le ragioni che hanno indotto l'amministrazione (in applicazione dell'art. 6 del CCNI) a differenziare coloro che (pur non assunti entro il2014) risultavano inseriti***





nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidente incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi). ... a parte gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai soggetti provenienti dalle G.A.E. (analogamente Tribunale Roma, ordinanza ex art. 700 c.p.c. depositata dalla ricorrente)".

### **3. DISAPPLICAZIONE DEL CCNI, IN QUANTO ILLEGITTIMO E VIOLAZIONE DEI PRECETTI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 3, 4, 31, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.**

E' noto che l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti.

Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme del CCNI che disciplinano la movimentazione del personale ex comma 96, lett. a) (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B.2. e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate) e del personale ex



comma 96, lett. b) (art. 6, Fase C), vanno dichiarate nulle e/o disapplicate per palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per effetto:

- I. dell'art. 1418 c.c., che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo;
- II. dell'art. 2, comma, 2 del Testo unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001), concernente le “*Fonti*” del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego - quali sono quelle sopra richiamate: 462 e 463 del T.U. della scuola e L. n. 107/2015 -, sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui in ispecie non vi è traccia;
- III. della stessa legge 107/2015, art. 1, comma 196, laddove stabilisce:  
*“Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”.*

Nell'ipotesi in cui codesto Tribunale ritenesse che le norme del CCNI non violino alcuna disposizione di legge ed, anzi, sono legittimate da esse, si



chiede di valutare la legittimità di tali disposizioni legislative con riferimento alle seguenti norme della Costituzione:

art. 3, da solo ed in combinato disposto con il successivo articolo 97, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell'amministrazione pubblica, facendo rilevare i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza;

art. 31, comma 1, nella parte in cui dispone *“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”*;

articolo 51, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui dispone che *“tutti i cittadini... possono concorrere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza”*;

articolo 4, comma 2, nella parte in cui dispone che *“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”*, da solo ed in combinato disposto con l'articolo 2 della Costituzione, in quanto la predetta norma riconosce al cittadino il diritto alla *scelta dell'attività lavorativa* che intenda svolgere *sulla base delle proprie possibilità* e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, *senza discriminazione* alcuna che non



siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività;

- in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe precluso di partecipare alla medesima fase della movimentazione (art. 6, Fase B.3. del CCNI, del 08.04.2016 del comparto scuola) che è riconosciuta a soggetti (i docenti ex art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015) che vantano titoli e requisiti uguali o inferiori;
- in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe, per tal verso, impedita l'assegnazione di una sede che hanno scelto, che è correlata e collegata a scelte di vita impostate sulla aspettativa di essere reclutate nella provincia (l'inserimento nelle graduatorie permanenti, oggi GAE) ed alla quale hanno diritto per avere maggiori titoli, maggior punteggio e per avere maggiore merito;
- ed in quanto la mancata utilizzazione del criterio meritocratico viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

#### **4. VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E BUON FEDE.**

La ricorrente lamenta, infine, l'assoluta mancanza di trasparenza dell'Amministrazione nel compimento delle operazioni di mobilità: non è dato conoscere, infatti, per quale ragione ella, pur dotata di un punteggio



elevato, non è stata movimentata neanche su una delle ulteriori sedi espresse, nell'ordine, in domanda, né su quelle più vicine.

L'amministrazione scolastica, infatti, si è limitata ad invocare "l'algoritmo" con cui è tarato il sistema, quasi ciò fosse indice di infallibilità, senza in alcun modo rendere note graduatoria degli aspiranti ai movimenti e sedi dagli stessi richieste.

Da qui la totale violazione, oltre che degli artt. 462 e 463 del D.Lvo 297/94, delle norme sull'obbligo di trasparenza nell'azione della p.a. (legge 241/90 in primis) e dell'art. 97 Cost., disposizioni che, per quanto riguarda il pubblico impiego, si traducono nell'obbligo di buona fede nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore.

## **5. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SELEZIONE PER MERITO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE, IMPARZIALITA' E BUONA ANDAMENTO DELLA P.A..**

Senza recesso alcuno dai superiori motivi, ferma restando quindi l'illegittima riserva/accantonamento dei posti per i docenti assunti in quanto idonei al concorso 2012 ed inseriti nella relativa graduatoria di merito, la ricorrente si è comunque vista preclusa la possibilità di trasferimento presso uno degli ambiti indicati in domanda, a causa dell'illegittimo trasferimento concesso ad altri docenti che, sebbene partecipassero alla stessa fase di mobilità ed erano stati anch'essi assunti in fase C del piano straordinario di assunzioni dalle Gae, vantavano però un minor punteggio ai fini dei trasferimenti rispetto alla ricorrente.



Come più volte evidenziato, infatti, la ricorrente vantava ai fini dei trasferimenti un punteggio di 12 punti (oltre ulteriori 6 punti per il ricongiungimento al coniuge).

Tuttavia, alcuni docenti con minore o uguale punteggio hanno ottenuto il trasferimento in luogo della ricorrente.

Tuttavia, come recentemente evidenziato dalla giurisprudenza di merito formatasi in materia, tale meccanismo, che sovverte l'ordine basato sul principio del merito, non trova alcun fondamento normativo, non evincendosi dalla disciplina alcun criterio alternativo a quello meritocratico, basato quindi sul punteggio, e risolvendosi siffatto modo di agire in una evidente violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e buona andamento della PA, ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi (in tal senso cfr. Tribunale di Trani, ordinanza 14.09.2016, Tribunale di Foggia, ordinanza 5.10.2016, Tribunale di Brindisi, ordinanza 11.10.2016 e Tribunale di Taranto, ordinanza 20.09.2016).

Vantando un maggior punteggio ai fini della mobilità, la ricorrente aveva quindi diritto al trasferimento in luogo anche dei predetti docenti.

\*\*\* \*\*

Entro i termini prescritti allo scopo, la ricorrente ha proposto domanda di assegnazione provvisoria sia per la scuola primaria che per la scuola dell'infanzia, essendo in possesso del titolo di abilitazione.



Tuttavia, in maniera del tutto illegittima, l'USR Sicilia (Ambito di Catania) ha negato la possibilità di assegnazione provvisoria su posti di scuola dell'infanzia, tenuto conto che la ricorrente, nella domanda di assegnazione provvisoria, non avrebbe dichiarato il possesso dell'abilitazione per detto grado di scuola.

Con reclamo tempestivamente proposto, la ricorrente ha rilevato di essere in possesso dei requisiti per l'assegnazione su posti di scuola dell'infanzia, in quanto in possesso di Diploma magistrale abilitante in quanto conseguito entro l'a.s. 2001/2002, allegando la relativa documentazione, rilevando altresì che il modulo di domanda di assegnazione provvisoria non prevedeva in alcuna sua parte la dichiarazione del possesso dell'abilitazione di scuola dell'infanzia.

La mancata assegnazione provvisoria su posti di scuola dell'infanzia è palesemente illegittima.

Invero, nessun rimprovero poteva essere mosso alla ricorrente (laddove l'Amministrazione lamenta che la stessa non avrebbe dichiarato in domanda il possesso dell'abilitazione di scuola dell'infanzia), tenuto conto che in nessuna parte del modulo di domanda di assegnazione provvisoria su posti di scuola dell'infanzia veniva richiesto di dichiarare espressamente il possesso della relativa abilitazione all'insegnamento.

A fronte di ciò, **ci si chiede quale negligenza possa rimproverarsi alla ricorrente.**



**In ogni caso, all'Amministrazione scolastica era già noto che la ricorrente era in possesso dell'abilitazione per la scuola dell'infanzia, e ciò per diversi motivi.**

**I** - in primo luogo perché già nella domanda di trasferimento, immessa nel sistema informatico del Miur in epoca antecedente alle operazioni di assegnazione provvisoria, la ricorrente aveva dichiarato il possesso del diploma magistrale abilitante (sia per la scuola dell'infanzia che primaria). Quindi la dichiarazione era già stata resa giusto un paio di mesi prima.

**II** – come se tutto ciò non bastasse, in sede di reclamo la ricorrente aveva ulteriormente ribadito di essere in possesso del titolo di abilitazione di cui trattasi, allegando la relativa documentazione.

Pertanto, tutte le dichiarazioni rese nella domanda di assegnazione provvisoria, così come nella domanda di trasferimento, sono da intendersi quali autocertificazioni.

Orbene, fermo restando che, come dianzi evidenziato, **il modulo di domanda non richiedeva in nessuna parte di dichiarare il possesso dell'abilitazione di scuola dell'infanzia**, l'Amministrazione, nel caso in cui avesse voluto accertarsi del possesso dei requisiti da parte della ricorrente, avrebbe dovuto osservare le prescrizioni di cui all'art.18 della legge 241/90, il quale dispone che **“I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.”**





L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare”.

Pertanto, l'Amministrazione resistente, quantomeno dopo il reclamo proposto dalla ricorrente, avrebbe dovuto acquisire d'ufficio i documenti relativi all'abilitazione della ricorrente, documento che erano già in suo possesso, e comunque essa stessa avrebbe dovuto certificare il possesso dell'abilitazione da parte della ricorrente medesima.

Appare pertanto illegittimo l'operato dell'Amministrazione, oltre che per violazione della disposizione sopra indicata, anche per violazione dei principi di correttezza e buona fede, tenuto conto che avrebbe dovuto riconoscere, quantomeno, la buona fede della ricorrente a fronte della circostanza che il modello di domanda non richiedeva di rendere la dichiarazione di cui trattasi.

A fronte del punteggio (6 punti) riconosciuto alla ricorrente nella graduatoria per le assegnazioni provvisorie di scuola primaria, con il medesimo punteggio la stessa avrebbe certamente ottenuto l'assegnazione provvisoria per la scuola dell'infanzia, qualora fosse stata inserita in graduatoria.

Tuttavia, a causa dell'illegittimo diniego alla richiesta di assegnazione provvisoria nella scuola dell'infanzia, la ricorrente si è vista costretta a richiedere all'Istituto scolastico di titolarità il collocamento in aspettativa



non retribuita, non potendo recarsi in servizio a Settimo Vittone per i gravi motivi di famiglia di seguito specificati.

Invero, a fronte dell'illegittimo diniego all'assegnazione provvisoria in provincia di Catania, la situazione familiare in cui versa la ricorrente ha costretto la stessa a richiedere di essere collocata in aspettativa non retribuita per l'intero anno scolastico, fino al 30 giugno 2017.

Invero, la ricorrente è l'unico soggetto che può prendersi cura della suocera affetta da gravi patologie ("demenza di Alzheimer in soggetto con vasculopatia cerebrale") e della madre anch'essa affetta da gravi patologie cardiache, tenuto conto che il marito (Capizzi Salvatore) svolge lavoro turnato in quanto dipendente della Ferrovia Circumetnea e, pertanto, non può assicurare la dovuta assistenza.

L'illegittimo diniego all'assegnazione provvisoria ha quindi costretto la ricorrente ad una scelta molto difficile, o prendere servizio ad Ivrea, lasciando la propria famiglia in notevolissime difficoltà, tenuto peraltro conto che i due figli sono disoccupati, oppure, come in effetti ha fatto, chiedere di essere collocata in aspettativa non retribuita.

È evidente quindi, che la ricorrente ha subito un evidente danno patrimoniale a causa del diniego alla richiesta di assegnazione provvisoria, pari alle retribuzioni che avrebbe potuto percepire se non fosse stata costretta a chiedere l'aspettativa senza assegni.

Precisamente la sig.ra Noto ha chiesto, ed ottenuto, di essere collocata in aspettativa senza assegni dal 3.10.2016 al 30.06.2017 ed in tutto questo periodo non ha percepito, e non percepirà, la relativa retribuzione.



A mente del CCNL scuola peraltro, il tempo trascorso in aspettativa interrompe l'anzianità di servizio, non si computa ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza nonché della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e delle festività soppresse, con evidente ulteriore e gravissimo danno per la ricorrente.

### **DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE**

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, tuttavia, nelle more della definizione nel merito dello stesso, si impone la necessità della concessione di una misura cautelare che eviti alla ricorrente di subire danni gravi ed irreparabili.

Invero, per come dianzi evidenziato, la ricorrente avrebbe potuto ottenere il trasferimento presso un'istituzione scolastica degli Ambiti della provincia di Catania e, in ogni caso, in uno tra quelli della Regione Sicilia, ed invece è rimasta assegnata alla provincia di Torino.

Orbene, premesso che la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. va erogata ove, da un lato, la situazione giuridica dedotta sia qualificabile come situazione giuridica soggettiva (*fumus boni iuris*) e, dall'altro, tale posizione giuridica appaia minacciata da un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*), deve riconoscersi alla fattispecie qui dedotta la chiesta tutela cautelare.

E' evidentissimo, infatti, il danno grave ed irreparabile subito dalla ricorrente: il *periculum* è ravvisabile nella distanza enorme tra il luogo di residenza della ricorrente e la sede di assegnazione che ha già costretto



l'istante a richiedere un periodo di aspettativa non retribuita, con notevole pregiudizio, nonché il disagio che patirebbe la ricorrente, costretta a riorganizzare la propria vita familiare ed a distaccarsi dal proprio nucleo familiare per prendere servizio a Settimo Vittone.

**La ricorrente in particolare, per prendere servizio a Settimo Vittone dovrebbe affrontare notevoli sacrifici economici, esponendo a gravi disagi la propria famiglia, ma anche notevolissimi disagi tenuto conto, come sopra evidenziato, della complessiva situazione familiare.**

Invero, la ricorrente è l'unico soggetto che può prendersi cura della suocera affetta da gravi patologie ("demenza di Alzheimer in soggetto con vasculopatia cerebrale") e della madre anch'essa affetta da gravi patologie cardiache, tenuto conto che il marito (Capizzi Salvatore) svolge lavoro turnato in quanto dipendente della Ferrovia Circumetnea e, pertanto, non può assicurare la dovuta assistenza.

Pertanto, si segnala, come nel caso in esame sussistano sia l'imminenza che la irreparabilità del pregiudizio di cui all'articolo 700 cpc.

Sicché è doveroso evidenziare l'esatto diritto vantato dalla ricorrente che – è palese – non ha carattere in questa sede esclusivamente patrimoniale, ma attiene alla sfera personale e professionale della ricorrente ed alla loro stessa esistenza, la cui dignità è enormemente compromessa nelle relazioni individuali, lavorative e familiari.

Al riguardo, dunque, risulta palese come l'illegittima procedura e la conseguente erronea identificazione della sede di destinazione a seguito della procedura medesima da parte del Ministero abbia determinato, e



continui a determinare, seri pregiudizi di natura patrimoniale e non solo in capo alla ricorrente.

L'irreparabilità del pregiudizio in relazione al diritto azionato si concretizza in ragione delle innumerevoli difficoltà di carattere economico e soprattutto inerenti la sfera degli affetti familiari che la ricorrente ha già affrontato ed affronta quotidianamente a causa dell'illegittima destinazione.

Infatti, la ricorrente aveva confidato in un provvedimento di assegnazione provvisoria in provincia di Catania, che invece le è stato illegittimamente negato, sicché la stessa si è vista costretta a richiedere un periodo di aspettativa non retribuita.

Senza dimenticare, peraltro, come lo stesso Giudice delle Leggi abbia avuto modo di insegnare riguardo ai provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. (sentenza n. 190 del 1985 e sent. n. 253 del 20/6/94) "...che la disponibilità di misure cautelari costituisce espressione precipua del *"principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione"*; ed una siffatta funzione strumentale all'effettività della stessa tutela giurisdizionale, essendo innegabilmente comune sia alle misure di contenuto anticipatorio che a quelle conservative, giustifica l'introduzione di una uniforme disciplina...".

Nel caso prospettato - è intuitivo - la durata del processo vanificherebbe il buon diritto della ricorrente e dunque la stessa azione giudiziaria e determinerebbe l'impossibilità di qualsiasi utile riparazione risarcitoria "per equivalente".



Non pare dubitabile che la condotta posta in essere dall'Amministrazione abbia creato grande nocumento alla ricorrente e continui a crearlo giorno dopo giorno: una sentenza che intervenisse con ritardo pregiudicherebbe il diritto dell'istante, nonché la legittima aspettativa ad una effettività della tutela giurisdizionale, garantita dalla Costituzione.

Pertanto, per quanto sopra esposto, nelle more della definizione nel merito del giudizio si

### **CHIEDE**

All'Ill.mo Tribunale, ai sensi dell'art.700 c.p.c. di disapplicare, sospendere o annullare gli effetti in via cautelare ed urgente di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente e, per l'effetto

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento in Regione Sicilia, nel seguente ordine: ambiti 0006, 0007, 0009, 0010, 0008, 0014, 0026, 0025, 0011, 0012, 0013, 0023, 0024, 0004, 0005, 0016, 0017, 0019, 0020, 0021, 0022, 0002, 0003, 0028. e, per l'effetto, ordinare in via d'urgenza il trasferimento immediato della ricorrente per l'a.s. 2016/17 in Sicilia presso l'ambito 0006 o, in subordine, preso uno degli altri ambiti indicati in domanda secondo l'ordine di preferenza in ossequio al punteggio ad essa spettante per l'effetto dell'accoglimento della domanda cautelare spiegata;

- in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria per le assegnazioni provvisorie per la scuola



dell'infanzia, con il conseguenziale diritto all'assegnazione provvisoria, laddove collocata in posizione utile.

\*\*\* \*\*

Nel merito, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti e previa disapplicazione o declaratoria di nullità del CCNI sulla mobilità del personale docente del 08.04.2016 nelle parti sopra evidenziate (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate) ivi compresa, ove occorra e nei limiti di interesse l'O.M. 241 dell'8.04.2016

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita, sulla base del criterio del punteggio, unitamente al personale docente ex comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015, assunto nella fase c) del piano straordinario di assunzioni ex L. 107/2015, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, ritenuta e dichiarata illegittima riserva/accantonamento dei posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso ordinario 2012;

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita presso l'ambito Sicilia 0006 o, in subordine, presso uno degli altri ambiti indicati in domanda secondo l'ordine di preferenza in ossequio al punteggio ad essa spettante.



In via subordinata, deliberata preliminarmente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme indicate e per le ragioni illustrate in ricorso, indispendere il giudizio *de quo* ed inviare gli atti alla Corte Costituzionale, indi all'esito, sussistendone le condizioni, accogliere il presente ricorso;

- condannare, infine, le amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, disponendo il trasferimento della ricorrente con decorrenza dall'a.s. 2016/2017 presso l'ambito Sicilia 0006 o presso uno degli altri ambiti della regione Sicilia indicati in domanda.

#### **In via subordinata**

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria per le assegnazioni provvisorie di scuola dell'infanzia in quanto in possesso del relativo titolo di abilitazione, con il conseguente diritto all'assegnazione provvisoria in provincia di Catania;

- per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca in solido con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia al risarcimento del danno subito dalla ricorrente, nella misura delle retribuzioni non percepite durante il periodo di aspettativa non retribuita dal 3.10.2016 al 30.06.2017, oltre interessi legali dal sorgere del credito al soddisfo.

Con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario.





**Ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. n. 115/2002 si dichiara la controversia è di valore indeterminabile ed il contributo unificato versato è pari ad €259,00.**

Si produce copia dei seguenti documenti: contratto a tempo indeterminato; domanda di mobilità, valutazione domanda di mobilità, estratto docenti trasferiti in fase B3 negli ambiti della Regione Sicilia; estratto docenti trasferiti in fase B3 negli ambiti della provincia di Catania; domanda di assegnazione provvisoria, elenco docenti esclusi dalle assegnazioni provvisorie di scuola dell'infanzia, elenco docenti ammessi alle assegnazioni provvisorie di scuola dell'infanzia, graduatoria assegnazioni provvisorie di scuola primaria, copia reclamo, autocertificazione titolo di studio, copia richiesta aspettativa con certificato medico suocera, autocertificazioni (attività lavorativa del coniuge, disoccupazione figli), dichiarazione possesso diploma magistrale, dichiarazione superamento concorso a cattedre, superamento anno di prova e conferma in ruolo; CCNI assegnazioni provvisorie, CCNL Scuola, DM 356/2014; OM 241/2016; CCNI mobilità, ordinanza Tribunale di Roma, ordinanza Tribunale di Ravenna.

**Avv. Dino Caudullo**

